

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di PALERMO

N./..... del repertorio Comunale.

CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LA SOCIETA' ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA LOCALIZZATO NEL COMUNE DI POLIZZI GENEROSA, PROVINCIA DI PALERMO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023 il giorno _____ del mese di ____ in comune di Polizzi Generosa, nell'Ufficio di Segreteria Comunale, avanti a me, dr. _____ Segretario del Comune suddetto, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa senza l'assistenza dei testimoni, cui le Parti d'accordo tra loro e col mio consenso espressamente rinunziano, si sono personalmente costituiti:

da una parte

1) Il Comune di Polizzi Generosa rappresentato da _____ il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto esclusivamente a nome e nell'interesse del Comune che rappresenta con codice fiscale _____ (di seguito anche il "Comune");

dall'altra parte

2) la società ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A., con sede direzionale in Via Ivrea n.70 – CAP 10098 – Rivoli, e sede legale in Corso Vinzaglio n.24 - CAP 10121 - Torino, R.I./C.F./P.IVA n.06824320011, Camera di Commercio di Torino, R.E.A. n. TO-817531, qui rappresentata in virtù di procura speciale rilasciata dal dott. _____, notaio in _____, e conferita dal Legale Rappresentante della società Sig. _____, al dott. _____, nato ad _____, il _____, e residente a _____, (di seguito, la "Società" e congiuntamente al Comune le "Parti");

PREMESSO CHE:

- a) la legislazione nazionale ed in particolar modo la legge del 9.01.1991 n. 10, contenente le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, incentiva lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, considerando come tale anche il vento;
- b) l'utilizzo razionale dell'energia, la diffusione delle fonti rinnovabili e l'ottimizzazione dei sistemi energetici costituiscono obiettivi fondamentali delle istituzioni, ribaditi dal Protocollo di Kyoto e da altri accordi a livello globale, sottoscritti anche dallo Stato italiano e dall'Unione Europea, che devono essere raggiunti con strumenti di pianificazione e trasfusi in concrete azioni a livello territoriale locale;
- c) il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 ribadisce che l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche;
- e) con determinazione dirigenziale n. 312 del 12 maggio 2016, la Regione Sicilia – Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell'Energia – ha rilasciato alla Società l'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 D.lgs. 387/2003, pubblicata sulla G.U.R.S. della Regione Sicilia, numero 26 del 1 luglio 2016 (l'“**Autorizzazione Unica**”) per la realizzazione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza complessiva di 8,8 MWp (l'“**Impianto**”);
- f) la Società ha altresì adempiuto a tutti gli obblighi fino alla data odierna posti a suo carico dagli atti autorizzativi;

CONSIDERATO CHE

- g) i meccanismi di incentivazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono stati profondamente modificati in senso peggiorativo per i produttori;
- h) il legislatore nazionale, nel disciplinare il procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, ha espressamente previsto che: “[...] per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto” (in tal senso, cfr. Allegato 2 al D.M. 10 settembre 2010, Linee Guida nazionali, “Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative”);

i) il legislatore regionale ha recepito l'indicazione delle Linee Guida Nazionali prevedendo che, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica, la Regione determina in sede di conferenza di servizi "eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 delle Linee Guida nazionali" (cfr. art. 3.17 DGR n. 3029 del 28 dicembre 2010);

l) ulteriormente a quanto sopra, anche la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, a più riprese, ha evidenziato che le misure compensative sono solo eventuali, devono essere "concrete e realistiche e correlate alle specifiche caratteristiche del parco eolico e del suo specifico impatto ambientale e territoriale";

m) alla luce di quanto sopra esposto la Società ha richiesto al Comune di Polizzi Generosa, di prendere atto delle modifiche normative sopravvenute in tema di disciplina delle misure di compensazione stabilite dalle Linee Guida Nazionali e della sensibile riduzione subita dalla tariffa incentivante prevista per gli impianti eolici della medesima taglia dell'Impianto ed in ragione di assicurare la fattibilità dell'Impianto;

n) le Parti, in ragione di quanto sopra, hanno pertanto convenuto di regolare con una apposita convenzione i reciproci rapporti derivanti dalla realizzazione e gestione dell'Impianto nei termini ed alle condizioni che seguono.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – Premessa

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione (la "Convenzione").

ART. 2 – Oggetto e scopo della Convenzione

La presente Convenzione regola i reciproci rapporti tra il Comune e la Società derivanti dalla realizzazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto e delle relative opere di connessione alla rete elettrica ricadenti sul territorio del Comune, e sostituisce integralmente ogni accordo in precedenza intercorso con il Comune.

ART. 3 – Obbligazioni del Comune

Ai fini di cui alla presente Convenzione, il Comune:

- dichiara di conoscere l'ubicazione delle opere e dei manufatti che andranno a costituire l'Impianto e la delimitazione della superficie di terreno che ne risulterà interessata, come

evidenziato nelle planimetrie contenute nel progetto definitivo dell'Impianto autorizzato con l'Autorizzazione Unica;

- si impegna a non ostacolare la Società per l'ottenimento delle autorizzazioni e permessi necessari alla realizzazione ed all'esercizio dell'Impianto;

- si impegna a sottoscrivere tutti quegli accordi e/o rilasciare le autorizzazioni e/o convenzioni che si riterranno necessari per il libero accesso nelle strade comunali individuate, del personale dei mezzi d'opera e di trasporto nei modi, termini e tempi necessari per il posizionamento delle macchine ed attrezzature dell'Impianto e la realizzazione, il mantenimento, l'esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Impianto ed opere accessorie;

- consente sin d'ora alla Società di trasferire in tutto o in parte in capo a terzi finanziatori, e/o ad altri soggetti, la posizione contrattuale relativa alla presente Convenzione, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando che tale trasferimento non pregiudicherà in ogni caso il diritto del Comune a percepire le misure compensative ad esso dovute in forza della presente Convenzione, e che il terzo designato subentrerà alla Società in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi a quest'ultima facenti capo nei confronti del Comune stesso;

- qualora, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica e di tutte le ulteriori autorizzazioni/concessioni/nulla osta necessarie alla costruzione dell'Impianto, la Società non sia riuscita ad addivenire ad un ragionevole accordo con i proprietari dei mappali interessati e delle aree limitrofe al sito d'Impianto per consentirne l'accesso e gli opportuni collegamenti, ai fini della realizzazione dell'Impianto e del trasporto dell'energia prodotta fino alla rete, il Comune si obbliga a manifestare la propria intenzione di procedere all'espropriazione delle aree strettamente necessarie e ad attribuirle in concessione alla Società (ovvero, procederà su domanda della Società all'espropriazione delle aree in virtù della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ex art. 1, u.c. legge 10/91 nonché ai sensi del D.lgs. 387/2003) in base al piano dei costi che verrà allegato alla pianificazione di esproprio, fatta salva la competenza regionale in materia di espropri;

- riconosce alla Società con esplicito atto deliberativo, il diritto di costituire garanzie in favore di terzi in relazione alle eventuali porzioni immobiliari di proprietà del Comune che eventualmente siano interessate dalla realizzazione dell'Impianto, ovvero sulle aree che potranno essere oggetto di un provvedimento espropriativo in virtù della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ex art. 1, u.c. legge 10/91 nonché ai sensi del D.lgs. 387/2003, ivi compresi eventuali enti finanziatori, aventi ad oggetto anche i manufatti e le costruzioni di proprietà della Società, posti in essere per la realizzazione dell'impianto, ed

ai terzi beneficiari delle suddette garanzie di esercitare i diritti derivanti dalla prestazione di siffatte garanzie, fermo restando il diritto del Comune a percepire i corrispettivi ad esso dovuti in forza della presente Convenzione;

- consente alla Società il libero accesso alle aree comunali e/o di sua pertinenza con personale e mezzi d'opera e di trasporto per l'eventuale posizionamento di anemometri per la misurazione del vento e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria;

- si obbliga, nell'ambito delle proprie competenze, ad astenersi dal porre in essere o dall'autorizzare a porre in essere qualsiasi attività e/o opera che possa essere di impedimento alla esecuzione dei lavori e delle opere occorrenti alla realizzazione, alla manutenzione, alla gestione e all'esercizio dell'Impianto, così come da attività che siano di pericolo per l'Impianto stesso ovvero ne possano diminuire l'esercizio dei diritti concessi alla Società con la presente Convenzione;

- si obbliga a fare tutto quanto in proprio potere e sempre nel rispetto delle proprie competenze e della normativa applicabile a fare ogni sforzo possibile affinché la Società possa quindi correttamente realizzare, far funzionare mantenere nel tempo l'Impianto;

- si impegna ad accreditare l'intero importo di cui l'art 8 corrispostigli dalla Società su un apposito capitolo di bilancio di previsione con vincolo di destinazione all'esecuzione dei lavori relativi alle opere di compensazione.

ART. 4 - Obbligazioni della Società

La Società si impegna:

- a richiedere (e/o a far sì che la Società richieda) alle autorità competenti, il rilascio di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative per la realizzazione dell'Impianto, di tutte le sue componenti, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture, necessarie alla sua costruzione ed esercizio;

- a conservare il buono stato di manutenzione della viabilità comunale d'accesso al sito d'Impianto ed a ripristinare eventuali danni arrecati al sistema infrastrutturale stesso. In ogni caso la Società e gli eventuali futuri titolari della posizione contrattuale di quest'ultima, si impegnano a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di accesso all'Impianto;

- ad erogare le misure compensative al Comune secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 8;

- nella realizzazione e gestione dell'Impianto, la Società valuterà la possibilità, nel rispetto della normativa vigente e a sua totale discrezione, di attuare iniziative che possano consentire il coinvolgimento di imprenditoria locale per i lavori le cui entità e caratteristiche tecniche siano compatibili con la relativa specializzazione e capacità imprenditoriale, sempre che le imprese stesse siano in possesso dei necessari requisiti tecnico/qualitativi ed in regola con tutti i requisiti richiesti dalla legge con riferimento alla normativa antimafia e agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e a parità di condizioni economiche. La Società, nel caso di esigenze di fabbisogno di personale per attività inerenti la gestione dell'Impianto, valuterà la possibilità d'utilizzo di operatori locali in possesso dei necessari requisiti tecnico/professionali di base e a parità di condizioni economiche, orientando la scelta fra i residenti del Comune.

ART. 5 - Tempi di esecuzione

Dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica o, nel caso di espropriazione, dalla data del decreto definitivo ed immissione nel possesso delle aree facenti parte del sito d'Impianto, i lavori dovranno avere inizio ed ultimazione entro i termini stabiliti nell'Autorizzazione Unica. Nel caso in cui, durante questo periodo, una o più autorizzazioni e/o permessi venissero annullati e/o sospesi da parte di un'autorità competente, il termine di inizio lavori e di ultimazione dovranno essere prolungati di conseguenza, fatta salva la competenza regionale in materia. Questo vale anche se la sospensione avviene dopo l'inizio dei lavori.

La Società dovrà ugualmente dare tempestiva comunicazione di ogni evento che possa comportare ritardi nell'ultimazione dei lavori ed avrà la facoltà di richiedere una proroga per fatti sopravvenuti estranei alla sua volontà, fatta salva la competenza regionale in materia.

ART. 6 - Durata della Convenzione, recesso e rinuncia all'iniziativa

La presente Convenzione ed i diritti ivi costituiti con la medesima avranno durata di anni 20 (venti) a partire dalla data di inizio di esercizio dell'Impianto, come meglio specificato nel successivo articolo 8.1 della presente Convenzione e potrà essere rinnovata su richiesta della Società, e previo avallo del Comune, per un ulteriore periodo di anni pari alla durata dell'eventuale proroga che la Regione vorrà accordare.

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, anche prima del termine stabilito, qualora il sito d'Impianto venga utilizzato dalla Società per destinazione diversa da quella convenuta. Del pari, la Società potrà recedere dalla presente Convenzione, che dovrà così considerarsi risolta, con salvezza di quanto già erogato in favore del Comune, qualora risultino impediti, anche in alternativa fra loro, la realizzazione, anche parziale, ovvero il finanziamento ovvero la gestione ovvero la manutenzione dell'Impianto ovvero la

produzione di energia elettrica dell’Impianto ovvero l’ottenimento dei meccanismi incentivanti previsti nella produzione di energia elettrica dell’impianto.

Qualora dovesse essere accertata, a giudizio insindacabile della Società, la non idoneità dell’area proposta per l’insediamento dell’Impianto, ovvero qualora risultino impediti o resi più onerosi, anche in alternativa fra loro, le realizzazioni, anche parziali, ovvero l’esercizio ovvero la gestione ovvero la manutenzione dell’Impianto, la Società informerà il Comune di aver rinunciato all’iniziativa e provvederà alla rimozione delle attrezzature eventualmente installate, nonché al ripristino integrale dei luoghi, senza che nulla altro sia dovuto al Comune ad alcun titolo, con salvezza dei canoni e corrispettivi già versati in suo favore.

ART. 7 - Efficacia della Convenzione

L'efficacia della presente Convenzione è sospensivamente condizionata all'ottenimento e alla validità da parte della Società di tutte le necessarie autorizzazioni da parte degli Enti competenti, per la messa in esercizio dell'Impianto.

ART. 8 - Misure compensative

Ai sensi e nel rispetto delle Linee Guida nazionali emanate con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 10 settembre 2010, le quali prevedono all'art. 13.4 ed all'Allegato 2 che (i) le misure compensative possano essere individuate a favore dei Comuni, che (ii) esse non abbiano un carattere strettamente patrimoniale e che (iii) le misure compensative siano volte a definire interventi di miglioramento ambientale correlati, tra l'altro, all'efficientamento energetico. A titolo di misure di compensazione di carattere ambientale di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 sopra richiamato e ss.mm.ii connesse alla realizzazione dell’Impianto, la Società si impegna ad erogare a favore del Comune un compenso annuale fisso destinato a tali misure compensative e determinato nella misura del 3% (tre per cento) dei ricavi della Società derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'Impianto inclusivi di eventuali contributi e/o detrazioni comunque definiti operati da parte del GSE ai sensi della relativa convenzione.

La Società entro il 31 maggio di ogni anno dovrà comunicare al Comune i totali dei ricavi dell’anno precedente. Se richieste dal Comune, la Società potrà fornire i riscontri contabili a dimostrazione di tali ricavi.

Il dettaglio economico e la descrizione delle opere da realizzarsi, ad esclusiva cura e responsabilità del Comune, con le somme incassate a titolo di misura compensativa, il cui valore dovrà essere compatibile con i limiti definiti in questa convenzione, dovranno essere comunicate alla Società stessa dal Comune entro il 30 giugno di ciascun anno solare di vigenza

della Convenzione e debitamente documentate. Sino a quando il Comune non avrà inviato tale comunicazione, la Società non potrà elargire l'importo previsto per la realizzazione di tali opere compensative. La Società si impegna a versare l'importo di cui sopra entro 30 (trenta) giorni dalla già menzionata comunicazione. Resta inteso che tali progetti di realizzazione di opere compensative saranno gestiti interamente e direttamente dal Comune.

Il Comune può decidere di accumulare il compenso di più anni in funzione dell'importo dell'opera di compensazione che intende realizzare fino ad un massimo di 3 (tre) anni. Resta inteso che nel caso in cui il Comune decidesse di accumulare la suddetta somma, questa verrà erogata in via posticipata in un'unica soluzione al termine del periodo indicato dal Comune stesso. Il Comune si impegna ad accreditare l'intero importo su un apposito capitolo del bilancio di previsione con vincolo di destinazione all'esecuzione dei lavori di cui sopra. L'intervento dovrà essere realizzato e compiuto in base alla programmazione triennale dei lavori pubblici.

La Società non si assume alcuna responsabilità nei confronti del Comune e/o di terzi rispetto all'utilizzo conforme alla presente Convenzione e alle norme di legge degli importi corrispostigli dalla Società ai sensi della Convenzione stessa.

ART. 9 - Responsabilità

Il Comune, fatto salvo il dovere di collaborazione con la Società, rimarrà esonerato da qualsiasi responsabilità verso terzi connessa alla realizzazione, all'esercizio, alla gestione ed alla manutenzione dell'Impianto, e sarà tenuto pertanto indenne dalla Società da qualsiasi richiesta danni avanzata nei suoi confronti da terzi.

La Società si impegna ad eseguire qualsiasi intervento che si rendesse necessario per garantire la sicurezza dell'Impianto.

ART. 10 – Risoluzione

La presente Convenzione si intenderà risolta per inadempimento, fatta salva ogni azione di rivalsa del Comune sulla Società, qualora quest'ultima non provveda, nonostante la messa in mora, al pagamento di quanto dovuto, ai sensi del precedente articolo 8.

ART. 11 - Dismissione dell'impianto e Riconsegna del sito

Al termine della Convenzione o qualora la Società, prima della scadenza della medesima, intendesse, a costruzione dell'Impianto iniziato o completato, recedere dall'iniziativa, l'area interessata insistente nel sito d'Impianto dovrà essere restituita nello stesso stato in cui risulta

consegnata, rimuovendo tutte le apparecchiature, le opere superficiali, secondo quanto disposto dalle vigenti normative nazionali.

Alla cessazione dell'attività, la Società dovrà:

- a) comunicare al Comune e alla Regione la data di definitiva cessazione delle attività;
- b) inoltrare alla Regione ed al Comune, non oltre un anno solare dalla data di cessazione, il piano dettagliato delle opere necessarie per la definitiva dismissione dell'Impianto, con le indicazioni delle tipologie di smaltimento previste per i materiali e le attrezzature di cui è composto l'impianto, comprese le opere connesse ad infrastrutture indispensabili alla sua costruzione ed esercizio, secondo la normativa nazionale e regionale vigente all'atto della definitiva cessazione della produzione; ,
- c) ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'Impianto.

ART. 12 - Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine tra l'altro alla validità, esecuzione, risoluzione ed interpretazione della presente Convenzione in ogni sua clausola sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

ART. 13 – Riservatezza

Resta inteso che tutte le informazioni, i dati e/o la documentazione di natura organizzativa, commerciale e/o industriale comunicate da un Parte all'altra in relazione alla presente Convenzione ed alle attività ed i progetti in essa previsti e/o agli stessi conseguenti e/o collegabili, sia prima che dopo la sua sottoscrizione, saranno dalle Parti considerati strettamente confidenziali e riservati (di seguito: "Informazioni Riservate"). Tali Informazioni Riservate non potranno essere divulgate a terzi senza il consenso scritto delle Parti e potranno essere utilizzate unicamente ai fini della realizzazione e gestione dell'Impianto. Sia il Comune che la Società prenderanno ogni precauzione necessaria ad impedire la rivelazione a terzi, anche da parte di propri incaricati, di tali Informazioni Riservate, salvo che tale rivelazione non sia resa necessaria da obblighi di legge ovvero ordinata dalle Autorità Giudiziarie o da altri Enti Pubblici. Il Comune prende atto dell'importanza per la Società della natura confidenziale delle Informazioni Riservate che è venuto e verrà a conoscere in relazione al progetto dell'Impianto.

ART. 14 – Norme applicabili

Per quanto non regolato dal presente atto saranno richiamate le vigenti norme e disposizioni di legge in materia.

ART. 15 - Spese ed oneri

Tutte le spese dipendenti e conseguenti la presente Convenzione e la sua registrazione, escluso diritti di segreteria, sono a carico della Società.

ART. 16 - Disposizioni fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione fiscale. Se ne chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 27, I comma del D.P.R. 26.4.1986, n° 131, in quanto atto sottoposto a condizione sospensiva.

Del presente atto io Ufficiale rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono, con me, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscere il contenuto.

La presente Convenzione è costituita da n° 9 (nove) fogli di carta legale.

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

ASJA AMBIENTE ITALIA